



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane
der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction
and Property Services

Passaporto digitale del prodotto DPP

**Basi e implicazioni per i
committenti pubblici in Svizzera**

Rapporto

Versione 1.01, 12.01.2026

Membri della KBOB

UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS

KBOB, Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera

kbob@bbl.admin.ch, www.kbob.admin.ch

Colofone

Edizione 12.1.2026, versione 1.01

Valenza Il presente «Passaporto digitale del prodotto DPP» fornisce una valutazione della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) al momento della pubblicazione. Si fa espressamente riferimento ai lavori preliminari di Costruzione digitale Svizzera e alle pubblicazioni relative al «Passaporto digitale del prodotto DPP», reperibili su www.bauen-digital.ch.

Editrice Segreteria della KBOB, Fellerstrasse 21, 3013 Berna

Feedback Eventuali correzioni e complementi possono essere segnalati al seguente indirizzo: kbob@bbl.admin.ch.

Ordinazioni <https://www.kbob.admin.ch/it/digitalizzazione-e-bim>

Indice

1. Introduzione	4
2. Finalità e campo d'indagine del rapporto	4
3. Basi	5
3.1. Green Deal europeo e Piano d'azione per l'economia circolare.....	6
3.2. Regolamento Ecodesign ESPR.....	7
3.3. Regolamento sui prodotti da costruzione CPR.....	7
3.4. Passaporto digitale del prodotto DPP.....	7
3.5. Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD e Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD (a titolo integrativo).....	7
4. Attuazione, strumenti e misure	7
4.1. Strumenti e misure dell'ESPR	7
4.2. Strumenti e misure del CPR	8
4.3. Strumenti e misure del DPP	8
4.4. Implementazione del DPP a livello tecnico – piattaforma di riferimento dell'UE	9
5. Introduzione progressiva nell'UE e scadenzario	9
6. Norme e standard	10
6.1. SN EN ISO 14025 – norma per la redazione delle dichiarazioni EPD per la valutazione ambientale standardizzata dei prodotti.....	10
6.2. SN EN 15804 – sostenibilità delle opere edili – dichiarazioni ambientali di prodotto – regole di base per la categoria di prodotti da costruzione ...	11
6.3. SN EN ISO 19650 – standard internazionale per la gestione delle informazioni sulla base del metodo BIM e sulla collaborazione digitale, parti 1–6.....	11
6.4. Norme EN 45552–45559 – norme sulla circolarità dei prodotti, compresa la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.....	12
6.5. SN EN 17210 – norma riguardante l'accessibilità dei prodotti da costruzione con requisiti specifici sulle informazioni sul prodotto.....	12
6.6. SN EN ISO 23386 – standard per la definizione degli attributi dei dati per i prodotti da costruzione nei processi digitali	12
6.7. SN EN ISO 23387 – specifiche per i «Product Data Templates» (PDT) ai fini della registrazione strutturata delle informazioni sui prodotti da costruzione	13
7. Conclusioni e azioni raccomandate	13
7.1. Azioni raccomandate per i committenti pubblici.....	14
7.2. Azioni raccomandate per i committenti e gli investitori pubblici e privati ..	14
Allegato: fonti e link	15

1. Introduzione

Analogamente alla Svizzera, anche l'Unione europea (UE) ha costantemente sviluppato e concretizzato negli ultimi anni i propri requisiti normativi in materia di sostenibilità. Con il Green Deal presentato dall'UE nel 2019 è stato messo a punto un quadro esaustivo per consolidare in modo sistematico, mediante direttive vincolanti in materia di sostenibilità e circolarità dei prodotti, gli obiettivi ecologici nel settore economico.

Uno strumento di attuazione fondamentale in tal senso è il «Passaporto digitale del prodotto» («Digital Product Passport», DPP), destinato a fornire informazioni digitali strutturate sui prodotti relative a origine, impatto ambientale, composizione dei materiali e capacità di essere riutilizzati. Si prevede di introdurre il DPP gradualmente per singoli gruppi di prodotti, in modo da renderlo obbligatorio nel medio termine per il maggior numero possibile di prodotti commercializzati nell'UE.

Alla luce di questa situazione, il DPP rappresenta sotto un duplice aspetto uno strumento importante per l'industria edilizia svizzera: da un lato i prodotti da costruzione importati dall'UE riporteranno in futuro, in modo uniforme e strutturato, le informazioni del DPP, mentre dall'altro tali informazioni costituiranno un requisito d'accesso al mercato dell'UE e dovranno quindi essere fornite per i prodotti fabbricati in Svizzera o importati attraverso la Svizzera nel territorio dell'UE.

Le sfide associate al DPP riguardano in particolare la compatibilità dei sistemi utilizzati, la gestione dei dati e la progettazione, non ancora definita, di questo strumento sotto il profilo tecnico. Questi aspetti riguardano tutte le fasi del ciclo di vita di un'opera edile, ma dischiudono al contempo nuove possibilità per ottimizzare costruzioni e impianti.

Il DPP contribuirà a standardizzare le informazioni fornite lungo l'intero ciclo di vita di un'opera edile, ad esempio la pianificazione e la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento dell'edificio, il riutilizzo dei suoi componenti e lo smaltimento dei materiali di costruzione. A livello dei prodotti da costruzione verrà quindi creata una base di dati strutturata vincolante, da utilizzare per eseguire analisi, fornire prove ed effettuare valutazioni secondo i dati aggregati.

2. Finalità e campo d'indagine del rapporto

Il presente rapporto tratta la struttura dei dati del DPP e i requisiti in termini di concezione di questo strumento. La definizione di requisiti relativi alla sostenibilità non è invece trattata nel presente documento. Il rapporto si concentra sul DPP quale strumento alla base della standardizzazione delle informazioni sui prodotti, indipendentemente dal fatto che queste riguardino aspetti quali la sostenibilità, la qualità o altre caratteristiche.

Lo scopo del rapporto è fornire una comprensione globale degli sviluppi relativi a questo strumento a livello dell'UE e del loro impatto sul settore della pianificazione e della costruzione in Svizzera. Un ulteriore obiettivo è quello di procedere a un'analisi e a una categorizzazione quanto più accurate possibili degli attuali sviluppi.

Il DPP sarà regolamentato nella nuova legislazione attinente ai prodotti da costruzione e fungerà da sistema d'informazione standardizzato e trasparente volto a garantire la comparabilità delle prestazioni fornite con i prodotti e della loro sostenibilità ambientale.

Attualmente in Svizzera è in corso l'elaborazione del quadro normativo di riferimento. Il presente rapporto non intende anticipare i lavori svolti in tal senso.

Il rapporto presenta piuttosto, con un approccio orientato alla prassi, lo stato attuale degli sviluppi e le rispettive correlazioni. L'accento viene posto sull'analisi dei requisiti rilevanti e delle possibili conseguenze dal punto di vista dei membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB). L'obiettivo del rapporto è presentare le basi normative esistenti e la documentazione pertinente, al fine di permettere ai committenti pubblici in Svizzera di procedere a una categorizzazione fondata e consentire loro di affrontare le sfide relative al DPP, sotto la propria responsabilità e sulla base di argomentazioni oggettive.

3. Basi

In Europa, il quadro normativo per i prodotti da costruzione sostenibili è dato essenzialmente dall'interazione di cinque strumenti:

- Green Deal europeo
quadro strategico per la sostenibilità e la protezione del clima
- Piano d'azione per l'economia circolare
piano contenente misure volte a promuovere una progettazione più sostenibile dei prodotti e la loro longevità
- ESPR: Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (regolamento Ecodesign)
Base legale fondamentale (regolamento) per la progettazione di prodotti sostenibili e dell'economia circolare, incluso l'obbligo di introdurre il DPP
- CPR: Regolamento sui prodotti da costruzione
Base legale nell'UE, distinta tra vecchio e nuovo regolamento CPR (di seguito «newCPR»). La legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione è equivalente al CPR. Questa distinzione è irrilevante ai fini del presente rapporto.
- DPP: Passaporto digitale del prodotto
Struttura di dati standardizzata e registrata elettronicamente, trasmessa alle imprese della catena di approvvigionamento, alle autorità e ai consumatori
- CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive e CSDDD: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (direttive a titolo integrativo)
Direttive dell'UE che richiedono alle grandi imprese di fornire una rendicontazione completa e standardizzata sulla sostenibilità, di tipo ambientale, sociale e di governance

Rappresentazione grafica della correlazione tra Green Deal, ESPR, CPR, DPP, CSRD e CSDDD.




Figura 1: quadro dell'UE in materia di sostenibilità: Green Deal, Piano d'azione per l'economia circolare, ESPR, DPP, CSRD e CSDDD in sintesi

È importante considerare l'intero contesto; il Green Deal europeo è articolato su tre piani, portati avanti dall'UE in modo indipendente l'uno dall'altro: un piano strategico (a sinistra), uno legislativo (al centro) e uno relativo alla documentazione (a destra), che si concentra in particolare sulla tracciabilità delle informazioni sulla base della direttiva sulle catene di approvvigionamento e sul dovere di diligenza delle imprese.

3.1. Green Deal europeo e Piano d'azione per l'economia circolare

Con il Green Deal e il Piano d'azione per l'economia circolare, l'UE persegue l'obiettivo strategico di trasformare il proprio mercato interno in un sistema a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e a economia circolare entro il 2050. A tale scopo ha elaborato una strategia completa che punta su nuovi standard di prodotto, metodi di produzione sostenibili e catene di approvvigionamento trasparenti.

Il punto focale della strategia è una valutazione integrale del ciclo di vita: nella progettazione dei prodotti non va considerata solo l'efficienza sotto il profilo energetico, ma bisogna tenere conto anche degli aspetti quali la longevità, la riparabilità e la loro possibilità di essere riutilizzati e riciclati. Questo approccio sarà esteso gradualmente a tutti i prodotti fisici immessi in commercio nel territorio dell'UE, indipendentemente dal fatto che siano stati fabbricati all'interno dell'UE o importati da Stati terzi.

3.2. Regolamento Ecodesign ESPR

Questo regolamento è fondamentale per l'attuazione del Green Deal. Esso sostituisce la precedente direttiva sulla progettazione ecocompatibile, ne estende il campo d'applicazione dagli apparecchi che consumano energia a tutti i prodotti fisici e stabilisce l'obbligo di introdurre il DPP.

3.3. Regolamento sui prodotti da costruzione CPR

Il CPR garantisce che i prodotti da costruzione forniscano le prestazioni dichiarate e che siano sicuri, in particolare per quanto concerne aspetti quali stabilità, reazione al fuoco, protezione contro il rumore ed efficienza sotto il profilo energetico. Il newCPR sviluppa ulteriormente i requisiti finora previsti in materia di sostenibilità, digitalizzazione e circolarità dei prodotti, e viene messo in più stretta relazione ai requisiti già stabiliti dall'ESPR e dal DPP. La distinzione tra CPR e newCPR, non rilevante ai fini del presente rapporto, è dovuta alle circostanze della sua approvazione: il newCPR è stato infatti adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2024, ma sarà applicato gradualmente in modo vincolante solo a partire dall'8 gennaio 2026.

3.4. Passaporto digitale del prodotto DPP

Il DPP è costituito da un file digitale e da una struttura di dati che fornisce informazioni di natura tecnica, ecologica e normativa sull'intero ciclo di vita del prodotto e in forma leggibile elettronicamente. Ogni prodotto è dotato di un identificativo unico del prodotto («Unique Product Identifier», UPI), che permette di recuperarne tutte le informazioni pertinenti. La base di dati del DPP si fonda su norme nonché su standard aperti e riconosciuti.

3.5. Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD e Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD (a titolo integrativo)

Entrambe le direttive sono indicate a titolo integrativo: in vista delle attuali sfide cui deve far fronte il Paese, in particolare per quanto concerne l'attuazione della legge sul clima e l'innovazione (LOCli) e della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) nonché i preparativi per i futuri requisiti previsti dall'UE, gli approcci dell'UE per il calcolo del bilancio delle emissioni di CO₂ sono particolarmente rilevanti. Benché ad oggi non esistano ancora direttive vincolanti per il calcolo delle emissioni, i futuri requisiti si orienteranno presumibilmente ai principi e agli obiettivi della CSRD e della CSDDD.

4. Attuazione, strumenti e misure

4.1. Strumenti e misure dell'ESPR

Al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell'ESPR, l'UE si avvale di un insieme di strumenti che combina tra loro misure di carattere normativo, digitale e organizzativo. Di seguito viene riportata una panoramica degli strumenti, dei requisiti e delle misure più importanti.

- a) Introduzione graduale dell'obbligo del DPP per determinati gruppi di prodotti
- b) Etichettatura chiara dei prodotti
- c) Potenziamento della vigilanza del mercato e delle verifiche di conformità
- d) Dati: quadro di riferimento standardizzato
sono al vaglio diverse varianti di attuazione: sistema centralizzato / decentrato, strumento messo a disposizione dallo Stato / da privati
- e) Promozione di prodotti sostenibili tramite appalti e misure che ne garantiscano l'accesso al mercato

4.2. Strumenti e misure del CPR

Secondo quanto previsto dal CPR, il DPP per i prodotti da costruzione rientranti nel settore armonizzato contiene una documentazione digitale strutturata in diverse categorie principali. Queste ultime sono concepite per fornire informazioni complete sulle caratteristiche del prodotto, sull'impatto ambientale e sul rispetto delle direttive rilevanti in materia. Esse comprendono:

- a) Dichiarazione di prestazione e di conformità
 - Informazioni sulla prestazione dichiarata in conformità della norma armonizzata
 - Prova di conformità ai requisiti vigenti
 - Riferimenti a rapporti di verifica o certificati
- b) Informazioni generali sul prodotto, istruzioni per l'uso e informazioni di sicurezza
 - Denominazione del prodotto, tipo di prodotto, informazioni sul fabbricante
 - Ambito e condizioni di applicazione
 - Indicazioni per la gestione, il deposito e l'utilizzo del prodotto in sicurezza
- c) Documentazione tecnica
 - Dati tecnici e specifiche dettagliate
 - Processo di fabbricazione e materiali
 - Informazioni relative all'ambiente (ad es. ecobilancio, «dichiarazioni ambientali di prodotto», «Environmental Product Declaration», EPD)
- d) Marcatura
 - Marcatura CE (non richiesta in Svizzera)
 - Ulteriori marcature (ad es. indicazioni sul riciclaggio, identificativo del prodotto da costruzione)
 - Etichette analogiche/visibili o digitali
- e) Identificativi
 - Identificativi di prodotto e di lotto univoci (ad es. codice QR, GUID)
 - Sistemi di classificazione per i prodotti (ad es. ECLASS, CPV)
 - Rimando a fonti di dati esterne (ad es. banca dati DPP)

4.3. Strumenti e misure del DPP

Il DPP utilizza un'infrastruttura digitale in rete utilizzata per l'accesso ai dati di prodotto nonché per il loro aggiornamento e archiviazione. Il passaporto digitale si basa su una struttura di dati interoperabile e standardizzata (cfr. elenco delle norme). Per la sua introduzione, occorre rispettare anche le normative vigenti dell'UE in materia di protezione dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR. Con l'adozione di

standard di sicurezza come ISO/IEC 27001, Cybersecurity Act ed EU Cloud Security Certification Scheme si garantisce la protezione dei dati contenuti nel DPP.

Le modifiche dei dati devono essere documentate in modo sicuro e inalterabile, anche in caso di manutenzione, risanamento e riutilizzo. Questa struttura consente di integrare il DPP nei modelli digitali degli edifici e garantisce la conformità alle normative vigenti.

La pagina al link seguente suggerisce una possibile applicazione di un passaporto del prodotto simile al DPP:

<https://dpp.eecc.de/01/05012345101125/10/defaultProduct/21/41555>.

Inquadrando il codice QR qui accanto, si apre un ambiente di test che rappresenta la struttura del DPP di un prodotto, in questo caso una finestra. Sul sito è riportata una panoramica dei dati del prodotto, secondo un'organizzazione a strati: l'utente ha infatti la possibilità di consultare e utilizzare di volta in volta unicamente i dati rilevanti per la propria funzione.



4.4. Implementazione del DPP a livello tecnico – piattaforma di riferimento dell'UE

L'implementazione del DPP a livello tecnico avverrà sulla base di modelli di dati interoperabili, interfacce standardizzate e di norme internazionali. I lavori verteranno sullo sviluppo di un quadro di riferimento europeo che consenta di strutturare e mettere a disposizione informazioni specifiche sui prodotti in formato digitale.

Per il settore delle costruzioni sono necessarie in particolare strutture di dati con una definizione semantica ben precisa, che garantiscono una descrizione affidabile e leggibile elettronicamente delle caratteristiche tecniche dei prodotti lungo il loro intero ciclo di vita. L'integrazione negli ambienti su modello del «Building Information Modelling» (BIM), nelle dichiarazioni ambientali di prodotto («Environmental Product Declaration», EPD) e nei sistemi di classificazione esistenti, ad esempio eCCC, IFC o ETIM, rappresenterà un fattore chiave di successo.

Al momento permangono incertezze a livello europeo per quanto riguarda l'implementazione operativa dello strumento, in particolare per quel che attiene alla definizione di requisiti settoriali concernenti i dati, alla disponibilità di formati di scambio armonizzati e all'attribuzione delle responsabilità lungo la catena di approvvigionamento. Un altro punto in sospeso riguarda l'attuazione, nella prassi, degli eventuali obblighi di documentazione e di prova, ad esempio con riferimento alla qualità, all'aggiornamento e alla tracciabilità dei dati e ai certificati.

5. Introduzione progressiva nell'UE e scadenzario

L'implementazione del DPP è concepita come un processo evolutivo che, secondo l'UE, dovrebbe offrire a tutte le parti coinvolte tempo sufficiente per conformarsi. Il progetto consiste in diverse fasi che verranno implementate fino all'introduzione completa nel 2036:

a) Fase 1 (2025–2028)

Primi progetti pilota e implementazione volontaria, nel corso della quale le aziende possono familiarizzare in un primo tempo con il sistema e i requisiti

b) Fase 2 (ca. 2029–2032)

Espansione graduale a varie categorie di prodotti con gestione parallela dei nuovi sistemi e di quelli già esistenti

c) **Fase 3 (ca. 2033–2036)**

Integrazione totale con perfezionamento continuo di sistemi, tecniche e strumenti e quindi transizione progressiva verso una documentazione digitale completa mediante il DPP

Per garantire una transizione agevole, l'UE provvederà a predisporre una serie di misure di supporto, che includeranno ad esempio programmi di formazione per tutte le persone coinvolte, supporto tecnico per le fasi d'implementazione ed eventi pubblici.




Figura1: scadenzario Commissione UE, fonte: [Conference on the new Construction Products Regulation 2024 - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs](#), scorrere verso il basso fino a "See our presentations"

6. Norme e standard

Questo capitolo contiene una selezione di standard e norme considerati importanti in relazione al DPP. Ad eccezione delle norme EN sulla circolarità, questi standard e norme sono già provvisti di premessa specifica per la Svizzera e sono quindi entrati in vigore come norme SN EN.

6.1. SN EN ISO 14025 – norma per la redazione delle dichiarazioni EPD per la valutazione ambientale standardizzata dei prodotti

Allo stato attuale la norma specifica i requisiti e le direttive da seguire per la redazione delle cosiddette dichiarazioni ambientali (EPD) di tipo III. Una dichiarazione ambientale di tipo III costituisce un rapporto che, sulla base di un'analisi del ciclo di vita («life cycle assessment», LCA), fornisce dati oggettivi e quantitativi sull'impatto ambientale di un prodotto o una prestazione di servizi.

L'obiettivo della norma è fornire dati ambientali verificabili, trasparenti e comparabili tra loro. Questi dati sono principalmente rivolti agli esperti (ad es. committenti, architetti, progettisti) e non tanto ai fruitori dei prodotti o ai beneficiari delle prestazioni di servizi.

L'EPD sarà abbandonata nel quadro dell'attuazione del Green Deal europeo e i dati in essa contenuti verranno integrati in altri strumenti e documenti giustificativi.

6.2. SN EN 15804 – sostenibilità delle opere edili – dichiarazioni ambientali di prodotto – regole di base per la categoria di prodotti da costruzione

La norma SN EN 15804 definisce le regole di base («Product Category Rules», PCR) per la redazione delle dichiarazioni EPD per i prodotti da costruzione. L'obiettivo di queste dichiarazioni è fornire informazioni ambientali trasparenti e comparabili sui prodotti da costruzione e creare una base per le certificazioni edilizie ecologiche (ad es. SNBS, Minergie-ECO, DGNB, LEED).

Di seguito sono riportati i contenuti principali delle dichiarazioni.

- Analisi del ciclo di vita (LCA): rilevamento dell'impatto ambientale in diverse fasi: produzione, costruzione, utilizzo, smantellamento e smaltimento.
- Indicatori principali: calcolo e presentazione standardizzati, ad esempio, delle emissioni di gas serra (impronta di CO₂), dell'utilizzo delle risorse e della produzione di rifiuti.
- Struttura modulare: i dati sono riportati in fasi chiaramente definite (moduli A1–A5, B1–B7, C1–C4, D). Queste fasi consentono la valutazione degli ambiti 1, 2 e 3 («scope») per la contabilizzazione delle emissioni di gas serra.
- Requisiti sulla qualità e la trasparenza dei dati raccolti: rappresentazione dei dati ambientali compresi gli aspetti relativi a verificabilità, tracciabilità e conformità alle norme.

La norma è rivolta a produttori, progettisti, architetti e committenti e funge da base per le EPD nel settore edile in Europa e in Svizzera. Ai sensi dell'attuale CPR, la norma non è designata come norma di prodotto nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

6.3. SN EN ISO 19650 – standard internazionale per la gestione delle informazioni sulla base del metodo BIM e sulla collaborazione digitale, parti 1–6

La serie ISO 19650 costituisce, con l'edizione svizzera corrispondente SN EN ISO 19650, una base su cui poggiano gli standard BIM internazionali. Questa norma disciplina la gestione delle informazioni effettuata con il BIM lungo l'intero ciclo di vita delle opere edili, influendo sulle procedure rilevanti ai fini dei bandi degli appalti, sui modelli FM e sui cosiddetti gemelli digitali («digital twin»).

I contenuti principali riguardano:

- l'organizzazione nonché la digitalizzazione di informazioni sulle opere edili e gli impianti installati;
- la definizione di processi, ruoli e responsabilità per una gestione strutturata delle informazioni;
- l'utilizzo di un ambiente di condivisione dei dati («Common Data Environment», CDE);

- la definizione di requisiti di scambio delle informazioni («Exchange Information Requirements», EIR) e degli oggetti di consegna («Information Delivery Milestones»).

6.4. Norme EN 45552–45559 – norme sulla circolarità dei prodotti, compresa la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

Le norme dalla EN 45552 alla EN 45559 inclusa trattano l'efficienza dei materiali dei prodotti elettrici ed elettronici e definiscono alcuni metodi di valutazione volti a migliorarne la circolarità. Questi metodi standardizzati servono a valutare la durata funzionale (vita utile) dei prodotti, la percentuale di componenti riutilizzati e di materiale riciclato nonché la loro capacità di essere riparati, smontati, riutilizzati e riciclati. Altri due obiettivi delle norme sono il sostegno della progettazione ecologica (ecocompatibile) dei prodotti e lo sviluppo di prodotti circolari.

6.5. SN EN 17210 – norma riguardante l'accessibilità dei prodotti da costruzione con requisiti specifici sulle informazioni sul prodotto

La norma SN EN 17210 stabilisce i requisiti per la progettazione accessibile di edifici, impianti esterni e infrastrutture. Influisce indirettamente sul contenuto del DPP, poiché stabilisce le caratteristiche legate all'accessibilità da documentare e comprovare, in particolare per i prodotti da costruzione e i componenti degli edifici.

6.6. SN EN ISO 23386 – standard per la definizione degli attributi dei dati per i prodotti da costruzione nei processi digitali

La norma SN EN ISO 23386 garantisce la precisione, la standardizzazione e l'interconnessione dei dati relativi ai prodotti e ai componenti di costruzione. Svolge un ruolo fondamentale per il BIM, il DPP e la digitalizzazione dell'industria edilizia mediante:

- la definizione di metodi per descrivere le caratteristiche (attributi) delle opere edili in dizionari di dati;
- la regolamentazione di termini, definizioni, unità di misura e strutture di dati;
- l'introduzione di un modello formale per la validazione e la garanzia di qualità delle caratteristiche;
- il sostegno dell'interoperabilità tra diverse piattaforme digitali (ad es. sistemi BIM, banche dati per i prodotti).

Gli obiettivi della norma sono: descrivere le caratteristiche dei prodotti da costruzione e dei materiali in modo standardizzato, chiaro e leggibile elettronicamente; migliorare la qualità dei dati nei progetti digitali di costruzione (BIM, DPP, FM); garantire uno scambio agevole di informazioni tra diversi sistemi.

6.7. SN EN ISO 23387 – specifiche per i «Product Data Templates» (PDT) ai fini della registrazione strutturata delle informazioni sui prodotti da costruzione

Questa norma SN EN ISO stabilisce le modalità in cui vanno strutturate e organizzate le informazioni sui prodotti da costruzione per poter essere utilizzate nei processi digitali (ad es. BIM, DPP). Ciò è reso possibile grazie:

- alla definizione di un modello d'informazione per le caratteristiche, i gruppi di caratteristiche e alle relazioni tra di essi;
- alla definizione di regole per la modellazione dei dati relativi ai prodotti da costruzione (ad es. materiali, misurazioni, prestazioni tecniche);
- alla definizione della struttura delle informazioni standardizzate sui prodotti da costruzione in modo che esse siano leggibili elettronicamente e interoperabili;
- al supporto dell'elaborazione automatica di informazioni sui prodotti in sistemi BIM e FM.

7. Conclusioni e azioni raccomandate

Sulla base di quanto suesposto, è possibile trarre le seguenti considerazioni pratiche.

1. Il DPP consente la tracciabilità completa dei prodotti da costruzione durante il loro intero ciclo di vita. Ciò crea trasparenza nella messa a disposizione dei dati: le imprese saranno tenute a dichiarare, in modo diretto o indiretto e sulla base dei requisiti strutturali del DPP, l'origine delle materie prime nonché le condizioni sociali e ambientali definite lungo l'intera catena di approvvigionamento. Questo approccio è strettamente correlato alla CSDDD nonché agli obblighi di rendicontazione ESG («Environmental, Social and Governance»), in particolar modo alla CSRD, e vede come elemento determinante alla sua riuscita una gestione strutturata dei dati di base in sistemi di archiviazione adeguati.
2. Ogni prodotto da costruzione deve essere etichettato chiaramente con soluzioni tecniche adeguate (ad es. codice a barre, codice QR, RFID). Ciò può avere un impatto sulla progettazione, sull'imballaggio e sulla consegna del prodotto.
3. I prodotti che rientrano nel campo d'applicazione del newCPR vanno muniti di una dichiarazione di prestazione e di conformità («Declaration of Performance and Conformity», DoPC), rispondente ai requisiti del DPP. La DoPC costituisce un componente centrale dello spazio digitale dei dati di prodotto. L'attuazione di questa dichiarazione avverrà gradualmente con le nuove norme armonizzate. Nonostante le soluzioni digitali, per i produttori continuano a sussistere obblighi in materia di conservazione dei dati volti a garantire la disponibilità delle informazioni sui prodotti. L'elaborazione e il salvataggio dei dati sottostanno alle normative europee vigenti in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica, tra cui in particolare il GDPR, il Cybersecurity Act e il Cloud Security Certification Scheme.
4. Il DPP è una delle iniziative globali dell'UE per promuovere la sostenibilità. Oltre al Green Deal, dal 2026 è previsto un ulteriore pacchetto di misure, il cosiddetto «Patto per l'industria pulita», nell'ambito del quale saranno stanziati oltre 100 miliardi di euro destinati alla promozione dell'economia circolare. Anche questi programmi contribuiscono a dare una maggiore spinta politica ed economica a utilizzare informazioni standardizzate sui prodotti.

7.1. Azioni raccomandate per i committenti pubblici

1. Occorrerebbe sviluppare competenze interne per la gestione dei prodotti conformi al DPP, comprese la verifica, la valutazione e la classificazione dei dati di prodotto.
2. È consigliabile chiedere in un primo tempo di fornire i dati di prodotto in modo strutturato in conformità alle norme ISO 23386 e ISO 23387, purché essi siano a disposizione dei mandatari. Qui l'obiettivo è uno sviluppo orientato alla prassi delle competenze e delle infrastrutture necessarie.
3. Occorrerebbe garantire che i software di programmazione e di preparazione dei lavori possano elaborare i dati del DPP, comprese le operazioni di importazione, verifica, documentazione e consegna dei dati.
4. I dati di prodotto conformi al DPP si prestano perfettamente all'integrazione nei processi BIM esistenti, ad esempio tramite «Product Data Templates» (PTD), «Product Data Sheets» (PDS), le interfacce IFC o mediante collegamento con i modelli digitali degli edifici.
5. In funzione del progetto specifico, occorrerebbe chiarire di volta in volta se i committenti richiedano la conformità ai requisiti del DPP, e, in caso affermativo, stabilire questa condizione nei contratti con i subappaltatori, i fornitori e i fabbricanti del prodotto.

7.2. Azioni raccomandate per i committenti e gli investitori pubblici e privati

1. A prescindere dall'emanazione di disposizioni normative si raccomanda di sfruttare i vantaggi proposti dal DPP, che offre dati strutturati su tutti i prodotti da costruzione.
2. I dati di prodotto conformi al DPP, che agevolano l'attività interna di documentazione per i rapporti sostenibilità, i criteri ESG e la conformità alla tassonomia dell'UE, andrebbero utilizzati in modo mirato se risultano disponibili.
3. Nel quadro dei vari progetti è consigliabile formulare fin da subito obiettivi chiari per l'utilizzo dei dati di prodotto, ad esempio per l'attività di pianificazione, la redazione dei bandi, la gestione o lo smantellamento degli edifici.
4. Occorrerebbe monitorare attivamente l'evoluzione giuridica all'interno dell'UE, soprattutto nel caso delle imprese con sede in Svizzera e/o nell'UE stessa, poiché le dinamiche relative al DPP possono influire direttamente sui requisiti dei progetti.

Allegato: fonti e link

Fonti utilizzate per la redazione del presente documento

Commissione europea (senza data). Passaporto digitale del prodotto (DPP) – parte della proposta di regolamento ESPR. Consultato il 1° aprile 2025. Fonte: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr_en

Commissione europea (2011). Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (CPR). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0305>

Costruzione digitale Svizzera (senza data). *Whitepaper Digitaler Produktpass* (disponibile in tedesco e in francese). Consultato il 1° aprile 2025. Fonte: <https://bauen-digital.ch/publikationen/>

Digitalizzazione: campi d'azione della politica economica. Rapporto del 9 dicembre 2022 (disponibile in tedesco e in francese). Segreteria di Stato dell'economia SECO.

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/digitalisierung/digitalisierung_handlungsfelder_wp.pdf

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE (2024). *La Svizzera e l'UE in cifre*. Consultato il 5 settembre 2025. Fonte: <https://www.europa.eda.admin.ch/it/la-svizzera-e-lue-in-cifre> (N.B.: il dato citato, secondo cui circa il 70 % dei prodotti da costruzione utilizzati in Svizzera provengono dall'UE, si basa sulla struttura generale del commercio. Secondo i dati del DFAE del 2024, nel 2023 il 70,01 % delle merci importate dalla Svizzera proveniva dall'UE. Sebbene non siano disponibili statistiche isolate per i prodotti edili, si può presumere che la quota in questo settore sia comparabilmente elevata, dati gli stretti legami economici con l'UE.)

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (2014). *Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione (OProdC), RS 933.01*. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/496/it>

GS1 Austria (senza data). *Ambiente di test per il DPP – esempio di un prodotto per infissi* (pagina disponibile in DE, FR, EN, NL). Consultato il 1° aprile 2025. Fonte: <https://dpp.eecc.de/01/05012345101125/10/defaultProduct/21/41555>

Legge del 21 marzo 2014 sui prodotti da costruzione (LProdC), RS 933.0. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/495/it>

Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub), RS 172.056.1. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/it>

Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAm), RS 814.01, (stato 1° aprile 2025). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it

Legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli), RS 814.310, (stato: 1° gennaio 2025). <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/655/it>

Organo intercantonale per gli appalti pubblici OiAp (2019). *Concordato intercantonale del 15 novembre 2019 sugli appalti pubblici (CIAP), D_IVoeB2019.pdf*

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL (2020). *Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione (LProdC). <https://www.bbl.admin.ch/it/guida-all-a-legislazione-sui-prodotti-da-costruzione-e-faq>*

Unione Europea (2024). Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (testo rilevante ai fini del SEE). Consultato il 30 maggio 2025. Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781>